




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1556 e abb.

Disciplina della professione di guida turistica

(Approvato dal Senato – A.S. 833)

N. 145 – 7 dicembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1556 e abb.

Disciplina della professione di guida turistica

(Approvato dal Senato – A.S. 833)

N. 145 – 7 dicembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
FINALITÀ.....	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 4 -
DEFINIZIONE E OGGETTO DELLA PROFESSIONE	- 4 -
ARTICOLO 3.....	- 5 -
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA	- 5 -
ARTICOLO 4.....	- 6 -
ESAME DI ABILITAZIONE.....	- 6 -
ARTICOLO 5.....	- 8 -
ELENCO NAZIONALE	- 8 -
ARTICOLO 6.....	- 10 -
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SULLA BASE DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO	- 10 -
ARTICOLO 7.....	- 11 -
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO	- 11 -
ARTICOLO 8.....	- 12 -
CODICE ATECO	- 12 -
ARTICOLO 9.....	- 12 -
INGRESSO GRATUITO.....	- 12 -
ARTICOLO 10.....	- 13 -
COMPENSI PROFESSIONALI	- 13 -
ARTICOLO 11.....	- 13 -
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.....	- 13 -
ARTICOLO 12.....	- 13 -
DIVIETI E SANZIONI	- 13 -
ARTICOLO 13.....	- 15 -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	- 15 -
ARTICOLO 14.....	- 16 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 16 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1556
Titolo:	disciplina della professione di guida turistica
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT)	Presente
Relatore per la Commissione di merito:	Caramanna (Fdl)
Commissione competente:	VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato (AS 833) reca disposizioni per la disciplina della professione di guida turistica ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla X Commissione (Attività produttive) della Camera. Il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo, in data 27 settembre 2023, ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice della quale si dà conto – ove necessario – nel presente Dossier. Sul testo del disegno di legge, come modificato dal Senato, al momento, non risulta essere stata ancora predisposta dal Governo la **relazione tecnica di passaggio** ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

Per una disamina di tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame si rinvia al dossier di documentazione redatto dai Servizi Studi di Camera e Senato (Dossier n. 150/2 del 21 novembre 2023).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Finalità

Le norme indicano nella disciplina della professione di guida turistica e del relativo esercizio il contenuto del disegno di legge e prevedono che le Regioni disciplinino a loro volta la medesima professione nel rispetto dei principi fondamentali ivi stabiliti. Precisano poi che detta disciplina è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato si limita a osservare che l'articolo 1 specifica le finalità della legge.

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma si limita a indicare le finalità del disegno di legge, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2

Definizione e oggetto della professione

Le norme definiscono, al comma 1, guida turistica il professionista che ne abbia conseguito il titolo a seguito di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4 o previo il riconoscimento della qualifica professionale sulla base di titoli conseguiti all'estero ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 (per un approfondimenti del contenuto dei citati articoli del disegno di legge, si rinvia alle relative schede).

Descrivono poi, al comma 2, l'attività propria della medesima professione, che consiste nell'illustrazione e nell'interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano.

Il comma 3 precisa, infine, che la visita guidata ha il fine di:

- evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale;
- valorizzare, tutelare, trasmettere la conoscenza di tale patrimonio;
- garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato si limita a osservare che l'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la norma si limita a stabilire l'ambito oggettivo e soggettivo del disegno di legge, definendo la figura della guida turistica, l'attività propria di tale professione e le finalità delle visite guidate oggetto dell'attività.

ARTICOLO 3

Esercizio della professione di guida turistica

Le norme precisano, al comma 1, che, fermo restando quanto previsto per le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 (per un approfondimento del contenuto dei citati articoli del disegno di legge, si rinvia alle relative schede). Detti requisiti, ai sensi del successivo comma 2, non sono richiesti:

- per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale;
- nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

Il comma 3 dispone che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non possa essere interdetto o ostacolato.

Infine, il comma 4 prescrive, per l'esercizio della professione di guida turistica, il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato si limita a riassumere il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la norma precisa le condizioni a cui è subordinato l'esercizio della professione di guida turistica.

ARTICOLO 4

Esame di abilitazione

Le norme prevedono l'indizione, con cadenza almeno annuale, da parte del Ministero del turismo, di un esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. Tale esame consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica su un elenco di materie indicate al comma 1, che potrà essere integrato con il decreto del Turismo che il comma 3 prevede sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il comma 2 precisa i requisiti richiesti per partecipare all'esame di abilitazione, attinenti alla cittadinanza, alla maggiore età, al godimento dei diritti civili e politici, all'assenza di condanne passate in giudicato o, per determinati reati, anche non definitive, al conseguimento di almeno una laurea triennale, alle conoscenze linguistiche certificate.

Il comma 4 autorizza la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 e 170 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione. La norma richiama, a tal proposito, il successivo articolo 14, comma 2, che – come si vedrà in seguito - prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è stabilito il contributo da porre a carico dei candidati dell'esame di abilitazione per la copertura integrale degli oneri derivanti dall'organizzazione della procedura abilitativa.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato osserva che l'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo, precisando che il suo superamento conferisce l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, valida su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, si stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a 400 mila euro. La quantificazione dell'onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato.

In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa 10 mila (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente, ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di 3-5 mila richiedenti.

In considerazione dei dati sopra indicati, si può prevedere un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a circa 10 euro, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a 300 mila euro per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione di esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse. A regime, il costo per l'espletamento dell'esame di abilitazione, al netto del contributo a carico di un prudenziale numero di partecipanti pari a 3 mila unità come sopra stimato, si attesterebbe su 170 mila euro annui.

Nella nota trasmessa al Senato il 27 settembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che il costo complessivo derivante dallo svolgimento degli esami abilitativi annuali dal 2025 è stato stimato in 200 mila euro, assumendo prudenzialmente un numero di 5 mila partecipanti; tuttavia, sempre in modo prudenziale, al fine di calcolare l'onere a carico del ministero del turismo, si è, invece, preso in considerazione il numero di 3 mila partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30 mila euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi). Pertanto, risulta un onere a carico del Dicastero del Turismo pari a 170 mila euro (200.000€-30.000€).

La medesima nota conferma, inoltre, che l'onere derivante dallo svolgimento degli esami di abilitazione è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede l'indizione, con cadenza annuale, da parte del Ministero del turismo, di un esame di abilitazione alla professione di guida turistica, autorizzando a tal fine una spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 e 170 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ciò stante, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Elenco nazionale

Le norme prevedono – al comma 1 - l'istituzione, con decreto del Ministro del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche, al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6;
- sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge.

L'elenco nazionale è aggiornato, ai sensi del comma 2, a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere conseguite dagli iscritti. L'elenco sarà reso pubblico sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco è autorizzata poi la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dal 2025.

Le informazioni che saranno indicate nell'elenco nazionale sono dettagliate al comma 3.

Il successivo comma 4 afferma che agli iscritti è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e sarà rilasciato, dal ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento.

Benché non richiamato dall'articolo 5, si segnala già in questa sede che l'articolo 14, comma 2 prevede che, con uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri derivanti dal rilascio dei tesserini personali di riconoscimento.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, dopo aver riassunto il contenuto dell'articolo, riporta che, dai dati dell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili online presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati sono circa 17 mila.

Oltre a questi, osserva che vanno considerati i cittadini di altri Stati membri dell'UE e i cittadini extra UE che ottengono il riconoscimento di guida turistica in Italia, che sono circa 100 all'anno, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione ogni anno, che possono essere quantificati, in base alle domande che pervengono dalle regioni, in circa 5 mila all'anno. Complessivamente, quindi, l'elenco nazionale avrà un

numero di professionisti da iscrivere e gestire per il primo anno di circa 22.100 e a regime di circa ulteriori 5 mila ogni anno.

La creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei testi di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in 300 mila euro.

Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da un'indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco (articolo 5, comma 1) con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 5, comma2).

Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a circa 30 euro. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta d'identità. La norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria. Il numero dei tesserini da rilasciare nel primo anno si prevede sarà di circa 22.100 e a regime di circa 5 mila nuovi tesserini l'anno. I tesserini dovranno essere periodicamente aggiornati per tener conto degli aggiornamenti professionali a carattere regionale che l'abilitato conseguirà, al fine di garantire la corrispondenza tra le risultanze dell'elenco nazionale e i dati contenuti nel tesserino digitale.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma prevede l'istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche e autorizza la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, e di 50 mila euro annui a decorrere dal 2025, per far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco. Essa prevede, inoltre, il rilascio di un tesserino di riconoscimento agli iscritti all'elenco i cui costi sono posti a carico degli interessati dall'articolo 14. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 6

Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero

Le norme consentono ai cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa nazionale di uno dei suddetti Stati lo svolgimento della loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi [comma 1, lettera a)].

Per lo svolgimento dell'attività in maniera stabile [comma 1, lettera b)], è richiesto, invece, il superamento di una prova attitudinale o - come prevede una modifica approvata dal Senato - lo svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di ventiquattro mesi e oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo (comma 2), nonché il possesso delle conoscenze linguistiche certificate specificate al comma 5.

La qualifica professionale di guida turistica conseguita in un altro Stato è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana che può essere sostenuta se il soggetto è in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione (comma 3). È inoltre richiesto il possesso delle conoscenze linguistiche specificate al comma 6.

Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle medesime materie previste all'articolo 4, comma 1, per l'esame di abilitazione in Italia (comma 4).

Il comma 7 rinvia a successivi provvedimenti attuativi la definizione delle condizioni alle quali la prestazione può essere considerata temporanea e occasionale e delle modalità di svolgimento della prova attitudinale.

I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale (comma 8).

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale delle prestazioni svolte in Italia e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero (comma 9).

Si segnala che l'articolo 14, comma 2, come meglio si vedrà in seguito, prevede che, con uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contributi da porre a carico dei soggetti interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri conseguenti.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, si limita a riassumere il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma subordina il riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero al superamento di una prova attitudinale o, in alternativa, nel caso di cittadini di uno Stato UE o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso di una qualifica professionale riconosciuta in tali Stati, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento. In proposito, considerato che l'articolo 14, comma 2, prevede che siano definiti i contributi a carico dei soggetti interessati a copertura integrale dei relativi oneri, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 7

Corsi di specializzazione e aggiornamento

Le norme consentono alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di acquisire specializzazioni tematiche e territoriali mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (comma 1) della durata minima di cinquanta ore. Il loro superamento consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale (comma 2).

Il comma 3 prevede, invece, l'obbligo per le guide turistiche di frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo.

Il comma 4 rinvia ad uno o più decreti del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di categoria, l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Si segnala che l'articolo 14, comma 2, come meglio si vedrà in seguito, prevede che, con uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i contributi da porre a carico dei soggetti interessati allo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, dopo aver riassunto il contenuto delle norme, osserva che, come già attualmente avviene a livello regionale, gli oneri derivanti dallo svolgimento della attività formative ivi previste saranno posti a carico delle guide turistiche che faranno domanda di partecipazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede la possibilità per le guide turistiche di frequentare corsi di specializzazione, il cui superamento

permette l'iscrizione ad apposite sezioni dell'elenco nazionale, e impone alle stesse di frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché gli oneri derivanti dall'organizzazione di tali attività formative sono posti a carico dei partecipanti ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

ARTICOLO 8

Codice ATECO

Le norme affidano all'ISTAT il compito di definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica di attribuire ad esse uno specifico codice ATECO.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, si limita a riportare il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che la norma si limita ad affidare all'ISTAT la definizione di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

ARTICOLO 9

Ingresso gratuito

Le norme consentono alle guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento l'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, si limita a illustrare il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma consente alle guide turistiche l'ingresso gratuito ai siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, analogamente a quanto già prevede il DM 11 dicembre 1997, n. 507 in relazione agli istituti e ai luoghi della cultura statali. Al riguardo appare

opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità che l'attuazione della disposizione in esame determini minori entrate a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10

Compensi professionali

Le norme dispongono che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, si limita a illustrare il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che la norma si limita indicare i criteri generali che devono informare la definizione dei compensi professionali delle guide turistiche.

ARTICOLO 11

Obblighi di comportamento

Le norme dispongono che le guide turistiche siano obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, si limita a illustrare il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre il tesserino di riconoscimento e fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 12

Divieti e sanzioni

Le norme, ai commi da 1 a 4, prevedono alcuni divieti, in relazione allo svolgimento dell'attività di guida turistica. In particolare esse vietano:

- lo svolgimento delle attività proprie della guida turistica in violazione della legge in esame e senza l'iscrizione all'elenco nazionale (comma 1);
- l'uso di tessere o segni distintivi idonei a identificarsi come guida turistica per chi non è iscritto all'elenco (comma 2);
- ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario di avvalersi, per lo svolgimento di attività proprie delle guide turistiche, di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale (comma 3);
- l'interdizione o l'ostacolo all'ingresso della guida turistica e allo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e luoghi di cultura (comma 4).

Le norme, inoltre, ai successivi commi da 5 a 7, prevedono invece sanzioni in caso di violazione dei predetti divieti. In particolare:

- viene fissato in 3 mila e 12 mila euro il minimo e il massimo della sanzione comminabile in caso di violazione dei suddetti divieti da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco e in 5 mila e 15 mila euro le soglie minima e massima della sanzione per i responsabili degli istituti e luoghi di cultura aperti al pubblico e per tour operator e agenzie di viaggio che violano le suddette disposizioni (comma 5);
- è punita con una sanzione da 500 a 1.500 euro la violazione degli obblighi di comportamento previsti all'articolo 11;
- è punita con una sanzione da 500 a 1.500 euro la violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva per lo svolgimento in via temporanea e occasionale dell'attività di guida turistica in Italia (comma 7).

Si attribuiscono altresì ai comuni le funzioni di controllo, attraverso gli organi di polizia locale (comma 8).

Si prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione sia l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni e ne incamera i proventi (comma 9).

Infine, si prevede l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in materia di procedure sanzionatorie (comma 10).

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, illustra il contenuto della norma, precisando che l'articolo in esame non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto il testo di riforma sintetizza in un'unica legge quadro le sanzioni già previste dalla normativa regionale, senza che sia stata esclusa alcuna violazione prevista da una delle leggi regionali in vigore. Segnala, altresì, che i soggetti chiamati a irrogare le suddette sanzioni sono i medesimi previsti dalla legislazione regionale sino ad ora vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono le sanzioni conseguenti alla violazione della legge in esame, prevedendone l'incameramento da parte dei comuni. In proposito non si formulano osservazioni, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, il testo in esame sintetizza in un'unica disciplina quadro le sanzioni già previste dalla normativa regionale.

ARTICOLO 13

Disposizioni transitorie e finali

Le norme:

- prevedono che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4 (comma 1);
- consentono alle guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in uno o più regioni di iscriversi nell'elenco nazionale e nelle sezioni relative alle specializzazioni territoriali (comma 2);
- Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente (comma 3);
- abrogano una disposizione che prevedeva l'individuazione di siti culturali in cui lo svolgimento dell'attività di guida turistica sarebbe stata subordinata a una specifica specializzazione (comma 4);
- prevedono che, per le attività che riguardano il turismo, il Ministero del turismo sia l'autorità competente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 206 del 2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (comma 5).

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, illustra il contenuto della norma, precisando – con riferimento ai costi di iscrizione e al rilascio del tesserino – che, in analogia a quanto previsto per il rilascio del tesserino alle nuove guide turistiche e tenuto conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di altri documenti di riconoscimento, si stima che il costo potrà ammontare a circa 30 euro per ciascun tesserino. Tuttavia, la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti, di importo pari ai costi del tesserino, potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, assicurando la necessaria copertura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, posto che la norma si limita a consentire alle guide turistiche già abilitate di iscriversi all'elenco nazionale e ad abrogare la disposizione che prevede l'individuazione di siti culturali in cui lo svolgimento dell'attività di guida turistica sarebbe stata subordinata a una specifica specializzazione.

ARTICOLO 14

Disposizioni finanziarie

Le norme indicano in 600.000 euro per l'anno 2024 e 220 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025 gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 ("Esame di abilitazione") e 5 ("Elenco nazionale").

Si ricorda che l'articolo 4, comma 4, autorizza la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 e di 170 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025 per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione. L'articolo 5, comma 2 autorizza la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 e 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025 per far fronte alle spese di realizzazione della piattaforma informatica che ospiterà l'elenco nazionale e per la sua tenuta.

A tali oneri si provvede, quanto a 300 mila euro per l'anno 2024 e 220 mila euro annui dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del turismo; quanto a 300 mila euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del turismo.

Il comma 2 prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione, in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché dei contributi a carico dei soggetti interessati al rilascio del tesserino di riconoscimento (articolo 5, commi 5 e 13), a sostenere la prova attitudinale per lo svolgimento in Italia della professione da parte di cittadini UE e extra-UE (articolo 6), alla partecipazione ai corsi di specializzazione e aggiornamento (articolo 7), così da garantire la copertura integrale degli oneri. Le somme derivanti dai contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, disponendo che, fatta eccezione per gli articoli 4, 5, 6, 7 e 13, sopra richiamati, le amministrazioni interessate provvedono alle

attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato al Senato, illustra il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, nel provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, rinvia a successivi provvedimenti attuativi la determinazione dei contributi da porre a carico dei soggetti interessati per garantire l'integrale copertura dei costi derivanti dal rilascio di tesserini, dallo svolgimento degli esami di abilitazione e delle prove attitudinali, nonché dall'erogazione di corsi di aggiornamento e specializzazione. Ciò stante, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 600.000 di euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 tramite le seguenti modalità:

- quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo
- quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo

Al riguardo, in merito alla capienza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, si segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Non si hanno, pertanto,

osservazioni da formulare, nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso.

Il successivo comma 3 reca, infine, una clausola di invarianza di carattere generale volta a prevedere che, fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.